

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2130 del 23 ottobre 2012

Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt 3 e 4 del D. Lgs 13.08.2010 n. 155. Deliberazione n. 74/CR del 17.07.2012. Approvazione.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Approvazione della nuova suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati relativamente alla qualità dell'aria

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con al deliberazione di Giunta regionale n. 799 del 28.03.2003 recante l'“Individuazione preliminare delle zone a rischio di inquinamento atmosferico ai sensi degli artt. 7 - 8 - 9 del D. Lgs 4.08.1999, n. 351” si erano individuate le zone e gli agglomerati del territorio veneto dove i livelli di uno o più inquinanti potevano comportare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme e quelli dove i livelli degli inquinanti risultavano inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.

Con l'approvazione del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera avvenuta con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 del 11.11.2004 era stata quindi approvata in via definitiva la zonizzazione sopra indicata.

Il decreto legislativo del 13.08.2010 n. 155 recante “Recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, prevede, tra l'altro, il riesame della zonizzazione del territorio regionale, in quanto costituisce parte della zonizzazione dell'intero territorio nazionale, che a sua volta risulta essere il presupposto su cui si organizza l'attività di valutazione della stessa qualità dell'aria ambiente.

Ai sensi del citato decreto la zonizzazione del territorio richiede la previa individuazione degli agglomerati sulla base dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa e la successiva individuazione delle altre zone sulla base del carico emissivo, delle caratteristiche orografiche, delle caratteristiche meteo-climatiche e del grado di urbanizzazione del territorio. Tale analisi ha lo scopo di individuare le aree in cui uno o più di tali aspetti sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpate tali aree in zone contraddistinte dall'omogeneità degli aspetti predominanti.

Nell'Appendice I del D. Lgs 155/2010 sono riportati i criteri per la zonizzazione del territorio, tenendo presente che l'agglomerato viene definito dallo stesso decreto come:

- zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente:

- 1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure;
- 2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per kmq superiore a 3.000 abitanti.

Il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto è stato redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

La metodologia utilizzata per la zonizzazione del territorio ha visto la previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Come indicato dal D. Lgs 155/2010 ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, ed è costituito da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci.

Per gli inquinanti “primari”, la zonizzazione è stata effettuata sulla base del carico emissivo.

Per gli inquinanti con prevalente o totale natura “secondaria”, sono state individuate altre zone sulla base di aspetti quali le caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, il carico emissivo, il grado di urbanizzazione del territorio. Le zone risultano costituite anche da aree tra loro non contigue, ma omogenee sotto il profilo delle caratteristiche predominanti.

Le zonizzazioni effettuate in relazione ai diversi inquinanti sono state tra loro integrate in modo tale che, laddove siano state identificate per un inquinante zone più ampie e per uno o altri inquinanti zone più ridotte, le zone più ampie coincidano con l'accorpamento di quelle più ridotte.

Gli approcci utilizzati per la definizione delle zone nella Regione Veneto seguono entrambe le indicazioni riportate nell'Appendice I del citato decreto, che contemplano l'individuazione di zone coincidenti con i confini delle unità amministrative (limiti comunali) e di zone non coincidenti con i confini delle unità amministrative, da individuarsi mediante apposite mappe. In particolare, nell'area montuosa del Veneto, una specifica zona di fondovalle è stata individuata mediante delimitazione con una linea di demarcazione identificata sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio, piuttosto che utilizzare i confini amministrativi. Tale linea attraversa alcuni territori amministrativi comunali, per cui i medesimi Comuni ricadono, per parti sostanziali, in zona montana ed in zona di valle.

A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona o agglomerato è stata successivamente classificata allo scopo di individuare le modalità di valutazione mediante misurazioni.

La zonizzazione risulta quindi ricavata in base alla valutazione della qualità dell'aria con riferimento alla salute umana. Per alcune zone, in corrispondenza di alcune stazioni di fondo rurale, è stata inoltre effettuata la valutazione della qualità dell'aria con riferimento alla vegetazione ed agli ecosistemi.

All'Allegato A del presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, è riportata la relazione del “Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155” nella quale, per quanto sopra indicato, vengono individuati i seguenti 5 agglomerati:

- Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
- Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
- Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) della Comunità Metropolitana di Padova;
- Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della Valle del Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto industriale della concia delle pelli;
- Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nell'area metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT).

La relazione prosegue con l'individuazione delle zonizzazione regionale. In particolare per gli inquinanti "primari" la zonizzazione è stata effettuata in funzione del carico emissivo distinguendo tra:

- Zona A: caratterizzata da maggiore carico emissivo (Comuni con emissione > 95° percentile);
- Zona B: zona caratterizzata da minore carico emissivo (Comuni con emissione < 95° percentile).

Per gli inquinanti con prevalente o totale natura "secondaria", quali il PM10, il PM2.5, gli ossidi di azoto, l'ozono, le zone sono state individuate sulla base di altri aspetti come le caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, il carico emissivo, il grado di urbanizzazione del territorio.

Tali zone, possono essere costituite anche da aree tra loro non contigue, ma omogenee sotto il profilo delle caratteristiche predominanti.

Inoltre sulla base degli studi realizzati da ARPAV inerenti la meteorologia e climatologia tipiche dell'area montuosa della regione e utilizzando la base dati costituita dalle emissioni comunali dei principali inquinanti atmosferici, stimate dall'inventario INEMAR riferito all'anno 2005, elaborato dall'Osservatorio Regionale Aria, sono state individuate le zone denominate:

- Prealpi e Alpi;
- Val Belluna;
- Pianura e Capoluogo Bassa Pianura;
- Bassa Pianura e Colli.

Invece nell'elaborato di cui all'Allegato B del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, sono individuati gli agglomerati e successivamente le altre zone, con definizione dei Comuni ad esse appartenenti.

La zonizzazione regionale è rappresentata in forma integrata per inquinanti primari e secondari nell'elaborato di cui all'Allegato C del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Si deve inoltre dar conto che nella relazione di cui all'Allegato A, al paragrafo 5 è riportata la tabella 3 ove, al fine di ottemperare alle indicazioni sullo scambio di dati e metadati a livello comunitario, sulla base del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 febbraio 2011, a ciascuna zona come sopra individuata, è stato attribuito un codice. Nella stessa tabella, per completezza, sono stati riportati i dati sulla popolazione e sulla superficie delle diverse zone.

Sempre ai sensi del sopra citato DM 23.02.2011, al paragrafo 6 del Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, è riportata una valutazione della qualità dell'aria con riferimento al quinquennio 2005-2009.

Il Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'ISPRA i quali hanno valutato la conformità alle disposizioni del D. Lgs 155/2010 e agli indirizzi espressi dal Coordinamento costituito da rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente e della Salute, delle Regioni e delle Province Autonome, dell'UPI, dell'ANCI, dell'ISPRA, dell'ENEA, del CNR, dell'ISS, nonché di rappresentanti delle ARPA e delle APPA.

Considerato quindi che come più sopra indicato il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera riporta una zonizzazione del territorio veneto relativamente alla qualità dell'aria, giova ricordare che l'art. 19 comma 6 della legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 prevede che le varianti agli strumenti di pianificazione di carattere ambientale "che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano, così come individuate nel piano medesimo, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e la competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, trascorsi i quali si prescinde dal parere".

Con il provvedimento n. 74/CR del 17.07.2012 è stato chiesto alla VII Commissione Consiliare competente per la materia della Tutela dell'Ambiente di esprimere un proprio parere sul "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" la quale, nella seduta del 11.10.2012 con proprio parere n. 276 si è espressa, all'unanimità dei presenti, favorevolmente a quanto proposto.

Si propone pertanto di approvare il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" di cui all'Allegato A del presente provvedimento completo degli elaborati di cui all'Allegato B e all'Allegato C, che avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Decreto Legislativo n. 155 del 13.08.2010;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 febbraio 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 57 del 11.11.2004;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 799 del 28.03.2003;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 74/CR del 17.07.2012;

Visto il parere espresso dalla VII Commissione Consiliare l'11.10.2012 n. 276

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto del parere favorevole n. 276 espresso dalla VII Commissione Consiliare in data 11.10.2012;
4. di approvare il “Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155” di cui all’Allegato A del presente provvedimento che avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013;
5. di prendere atto che nel progetto di cui al punto precedente vengono individuati i seguenti 5 agglomerati:
 - Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
 - Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
 - Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) della Comunità Metropolitana di Padova;
 - Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della Valle del Chiampo, caratterizzati dall’omonimo distretto industriale della concia delle pelli;
 - Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nell’area metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT);
6. di prendere atto che all’Allegato B è riportato l’elenco degli agglomerati e delle altre zone, con definizione dei Comuni ad esse appartenenti;
7. di prendere atto che all’Allegato C è rappresentata in forma integrata la zonizzazione regionale per inquinanti primari e secondari;
8. di prendere atto che, ai sensi del DM 23.02.2011, il Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto di cui all’Allegato A, al paragrafo 5 riporta la tabella 3 ove a ciascuna zona è stato attribuito un codice e i dati relativi della popolazione e della superficie e che al paragrafo 6 viene riportata una valutazione della qualità dell’aria con riferimento al quinquennio 2005-2009;
9. di demandare al Dirigente della Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera la gestione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento;
10. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR).

[Torna al sommario](#)